

N.° 1.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia;

Vista la legge 23 corrente giugno sulla sanzione e promulgazione delle leggi;

Per l'esecuzione della medesima abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Le leggi sanzionate dal Re, non che i decreti e regolamenti che dovranno inserirsi nella raccolta degli atti del Governo, saranno dal Ministro proponente trasmessi al Guardasigilli colla traduzione in lingua francese prescritta dal 1.° alinea dell'art. 4 della detta legge 23 corrente giugno.

Dovrà anche essere unita al testo ed alla traduzione della legge una copia dell'uno e dell'altra per uso di stampa.

Art. 2.

I decreti reali che, a tenore dell'art. 7 della detta legge, dovranno inserirsi nella raccolta solamente per estratto, saranno anche trasmessi dal Ministro proponente al Guardasigilli, per originale, unitamente all'estratto sì in lingua italiana che in lingua francese che dovrà servire per tale inserzione.

Art. 3.

Il Guardasigilli apporrà alle leggi, decreti e regolamenti il suo *visto* ed il Gran Sigillo dello Stato.

Se però incontrerà qualche difficoltà, o rispetto alla forma esteriore delle leggi, o quanto al tenore dei decreti e dei regolamenti, sospenderà il visto e l'apposizione del Sigillo, e ne farà relazione in Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La stampa degli atti del Governo da inserirsi nella raccolta ufficiale, a cominciare dal 1.° luglio del corrente anno 1854, sì farà esclusivamente dalla Tipografia Reale sia pel testo italiano che per la traduzione francese, sotto alla direzione del Nostro Guardasigilli, il quale eserciterà rispetto alla detta raccolta ufficiale le attribuzioni che a tenore dei vigenti regolamenti spettavano al Ministro delle Finanze.

Art. 5.

La Tipografia Reale dovrà consegnare al Dicastero del Guardasigilli il primo esemplare di ogni atto del Governo sì in italiano, che in francese, e non potrà farne la distribuzione finchè non sia stato pubblicato nel Giornale ufficiale, del

Regno l'avviso della inserzione a termini dell'art. 5 della detta legge 23 corrente giugno, salvochè abbia ricevuto un ordine diverso dal guardasigilli.

Art. 6.

Il Guardasigilli, se l'esemplare ricevuto dalla Tipografia, Reale sarà esattamente conforme all'originale, darà immediatamente ordine perchè nel Giornale ufficiale del Regno sia dato avviso dell'inserzione nella raccolta in questi termini:

«Il Numero ... della raccolta ufficiale degli atti del Governo contiene la seguente legge, decreto o regolamento.»

Se però nel Giornale non verrà testualmente inserta la legge il decreto o regolamento, si farà l'enunciazione dei numero della raccolta, della data della legge, del decreto, o del regolamento insertovi, e del suo oggetto.

Art. 7.

Gli originali delle leggi e dei reali decreti inserti che saranno nella raccolta verranno dal Guardasigilli trasmessi insieme alle rispettive traduzioni negli Archivi generali del Regno.

Gli altri decreti che vi saranno stati solamente inserti per estratto saranno dal Guardasigilli restituiti ai rispettivi Ministri dai quali furono proposti.

Art. 8.

Le affissioni delle leggi, decreti e regolamenti, prescritte dall'ultimo alinea dell'art. 4 della suddetta legge 23 corrente giugno dovranno farsi a diligenza degli Intendenti della Provincia.

I Sindaci delle Comunità alla fine d'ogni mese trasmetteranno agli Intendenti uno stato indicativo degli atti del Governo stati affissi coll'indicazione del giorno in cui le affissioni ebbero luogo.

Gli Intendenti, alla fine di ogni trimestre, faranno al Guardasigilli un rapporto sulle seguite affissioni.

Art. 9.

Nei Comuni delle Provincie di Savoia ed in quelli delle Provincie d'Aosta, nei Comuni componenti il Mandamento di Cesana e d'Oulx della Provincia di Susa, ed in quelli componenti i Mandamenti di Guillaumes e Poggetto Théniers della Provincia di Nizza, oltre all'affissione di un esemplare delle leggi o decreti in italiano si farà contemporaneamente l'affissione di un esemplare di essi in lingua francese.

Art. 10.

La distribuzione gratuita degli atti del Governo continuerà a farsi, finchè non sia altrimenti ordinato, a tenore dei vigenti regolamenti.

La Tipografia Reale non solo resterà incaricata come per lo passato, di eseguire tale distribuzione nella città di Torino, ma dovrà anche trasmettere secondo le istruzioni che riceverà dal Guardasigilli agli Intendenti delle Provincie, sia al di qua che al di là dei monti, non che agli Intendenti delle Provincie di Sardegna gli esemplari degli atti del Governo destinati alle prescritte affissioni ed alla distribuzione suddetta.

Gli Intendenti occorrendo qualche mancanza, irregolarità o ritardo nel detto invio, dovranno darne prontamente avviso al Guardasigilli.

Art. 11.

A cominciare dal giorno primo del prossimo mese di luglio gli atti del Governo inserti nella raccolta ufficiale avranno un numero progressivo corrispondente tra il testo italiano e il testo francese.

Nell'indice cronologico di ciascuno dei nuovi volumi, da collocarsi in fronte

ai medesimi, dovrà farsi anche menzione del giorno dell'avviso pubblicato nel Giornale ufficiale del Regno della seguita inserzione di ciascun atto della raccolta.

Art. 12.

Occorrendo la pubblicazione di un Codice diviso in libri. la legge di approvazione del medesimo porterà il numero progressivo della raccolta, e si formerà di esso Codice un volume distinto.

Art. 13.

Gli atti del Governo inseriti nella raccolta nel primo semestre del corrente anno formeranno un distinto volume 2 il quale avrà i suoi indici particolari.

Quanto ai volumi da formarsi in seguito si osserverà l'ordine numerico di quelli già pubblicati.

Art. 14.

Dovranno osservarsi in tutto, il rimanente le disposizioni dei regolamenti in vigore sulla formazione e pubblicazione della raccolta ufficiale degli atti del Governo, in quanto non sieno contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. a Torino il 30 di giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.